CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Direzione generale

OGGETTO: Revoca, ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della legge n. 241/1990, dell'avviso di selezione pubblica per l'assunzione nominativa a tempo pieno e indeterminato di un esecutore tecnico-amministrativo appartenente alle categorie protette ex legge 68/1999 - categoria giuridica B1, approvato con determinazione del Direttore generale *pro tempore* reg. gen. n. 668 del 5 dicembre 2019.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO
CHE con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 35 del 2 luglio 2019 è stato approvato il Piano triennale di fabbisogno del personale del Consiglio regionale della Calabria, relativo al triennio 2019-2021;
CHE il predetto piano occupazionale riferito all'anno 2019 prevedeva, tra l'altro, l'assunzione di una unità di personale di categoria B1 profilo professionale di esecutore tecnico-amministrativo appartenente alle categorie protette ai sensi della legge 68/1999;
CHE, con determinazione del Direttore generale *pro tempore* reg. gen. n. 668 del 5 dicembre 2019, che qui si richiama integralmente, è stato approvato l'avviso di selezione pubblica per l'assunzione nominativa a tempo pieno e indeterminato di un esecutore tecnico-amministrativo appartenente alle categorie protette ex legge 68/1999 - categoria giuridica B1;
ATTESO CHE
- con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 45 del 29 aprile 2026 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) del Consiglio regionale della Calabria per il triennio 2026-2028, successivamente modificato con deliberazioni n. 70 del 7 luglio 2026 e n. 93 del 5 agosto 2026, nel quale è confluito, alla sottosezione 3.3., il Piano triennale dei fabbisogni di personale (Ptfp) dell'Ente;
- nel sopra citato Ptfp, l'Ufficio di Presidenza, tenuto conto che questa Amministrazione ha già assolto all'obbligo di legge della riserva di una quota minima in favore delle categorie protette (l. 68/1999), ha disposto la revoca dell'avviso per l'assunzione nominativa di un esecutore tecnico-amministrativo, approvato con determinazione del Direttore generale *pro tempore* reg. gen. n. 668 del 5 dicembre 2019;
VISTO l'articolo 21 *quinquies* della legge 241/1990, che statuisce che per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti;
PRESO ATTO
- che l'articolo 9 dell'avviso *de quo* dispone che l'Amministrazione *in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di prorogare, riaprire, sospendere, modificare o revocare la presente procedura senza che i candidati possano avanzare alcuna pretesa;*
DATO ATTO
- ch**e** questa Amministrazione ha già assolto all'obbligo di legge della riserva di una quota minima in favore delle categorie protette (l. 68/1999);
TENUTO CONTO CHE

- la revoca esige solo una valutazione di opportunità, seppur ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all'articolo 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, sicché il valido esercizio della stessa resta, comunque, rimesso a un apprezzamento ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente (Cons. Stato, Sez. III, 29/11/2016, n. 5026);
- a fronte di quanto sopra rappresentato e, in particolare, del fatto che per la procedura *de qua* è stata posta in essere esclusivamente la pubblicazione del relativo avviso, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, non possono considerarsi consolidate le posizioni dei partecipanti rispetto al preminente interesse del Consiglio regionale della Calabria;
CONSIDERATO il consolidato orientamento giurisprudenziale (inerente alle procedure concorsuali e applicabile per analogia alla procedura *de qua*) che ha ribadito che:
- la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. *ex multis* TAR Abruzzo Pescara sentenza n.15 febbraio 2016 n.51, Consiglio di Stato, sentenza n. 554 del 2013, Consiglio di Stato, sentenza n.11542 del 2022; e Tar Sicilia, Palermo, sezione V, sentenza n. 303 del 2026);
- la pubblica amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori; fino a tale momento i meri partecipanti vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n.241 (Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 1°agosto 2011, n. 4554, TAR dell' Abruzzo, sede staccata di Pescara, n. 51 del 15 febbraio 2016, ;TAR Lombardia, sede di Milano, n.985 del 2 maggio 2019, Consiglio Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia n.230/2020, Tar Sicilia, Palermo, sezione V, sentenza n. 303 del 2026);
DATO ATTO CHE l'interesse pubblico sotteso alla revoca della procedura in oggetto è prevalente rispetto all'aspettativa dei potenziali partecipanti alla procedura *de qua*;
RAVVISATA la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti di legge che consentono di procedere in autotutela ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della legge n. 241/1990, ed effettuata la dovuta comparazione con eventuali interessi confliggenti, in particolare l'interesse dei destinatari degli atti oggetto di revoca;
RITENUTO opportuno, pertanto, in ossequio ai principi di buona amministrazione, procedere alla revoca, ex art. 21 *quinquies* della legge n. 241/1990, della determinazione del Direttore generale *pro tempore* reg. gen. n. 668 del 5 dicembre 2019 con la quale è stato approvato l'avviso di selezione pubblica per l'assunzione nominativa a tempo pieno e indeterminato di un esecutore tecnico-amministrativo appartenente alle categorie protette ex legge 68/1999 - categoria giuridica B1, nonché degli atti presupposti e consequenziali;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTI:
-il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 e in particolare l'art. 21 quinquies;
- la legge regionale del 13 maggio 1996, n. 8;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione dell' Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e ss.mm. e ii.;
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 50 dell'11 giugno 2026 con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale della Calabria, successivamente integrata con deliberazione n. 53 del 19 giugno 2026;
- la determinazione del Direttore generale reggente n. 385 del 12 giugno 2026 con la quale è stata approvata la declaratoria delle funzioni della nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale della Calabria;
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 4 del 3 gennaio 2025 con la quale è stato conferito all'Avv. Maurizio Alessandro Praticò, dirigente di ruolo del Consiglio regionale della Calabria, l'incarico di dirigente *ad interim* del Settore Risorse Umane;
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 66 del 30 giugno 2026 con la quale è stato conferito all'Avv. Sergio Lazzarino, dirigente di ruolo del Consiglio regionale della Calabria, l'incarico di Direttore generale dell'Ente;

- la deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 18 dicembre 2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale della Calabria per gli esercizi finanziari 2026/
-la legge regionale n.11 del 6 aprile 2011 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, e in particolare gli articoli 5 e 9;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta ex art. 4 legge regionale n. 19/2001

DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato di:

1. revocare, ex art. 21 quinquies della legge 241/1990, la determinazione del Direttore generale *pro tempore* reg. gen. n. 668 del 5 dicembre 2019 con la quale è stato approvato l’avviso di selezione pubblica per l’assunzione nominativa a tempo pieno e indeterminato di un esecutore tecnico-amministrativo appartenente alle categorie protette ex legge 68/1999 - categoria giuridica B1, nonché degli atti presupposti e consequenziali;
2. pubblicare il presente provvedimento di revoca sul sito web istituzionale del Consiglio regionale della Calabria, con valore di notifica a tutti gli interessati;
3. dare atto della conseguente cessazione di ogni riflesso di natura finanziaria della predetta determinazione n. 668 del 5 dicembre 2019 sul bilancio di previsione del Consiglio regionale della Calabria;
4. dare immediata eseguibilità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 54, comma 8, del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Consiglio regionale della Calabria al fine di consentire la tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;
5. trasmettere il presente provvedimento:
    - All’Area Istituzionale;
    - al Settore Bilancio e Ragioneria;
    - al Settore Risorse Umane;
    - all’Ufficio di Gabinetto;
    - al Segretariato generale;
    - al Dipartimento Lavoro della Regione Calabria.

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ex art. 5 della l.r. n. 19/2001, sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Il responsabile del procedimento
Dirigente del Settore Risorse Umane
Avv. Maurizio Alessandro Praticò

Il Direttore generale

Avv. Sergio Lazzarino

Sergio
Lazzarino
27.10.2026
11:37:17
GMT+01:00